

DIREZIONE DEL TERRITORIO Servizio Mobilità e TRASPORTI, SEGNALETICA Sezione Amministrativa

Ordinanza: 12/D Del: 4 luglio 2014

Esecutiva dal 7 luglio 2014

Oggetto: Disciplina della zona a traffico limitato. Modifiche all'ordinanza n. 40/D del 18 giugno 1994 "Norme particolare in materia di circolazione veicolare nel centro storico".

Il Comandante Polizia Municipale

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 101 del 15.4.2014 con la quale è stata approvata l'introduzione, a titolo sperimentale per la durata di anni uno, di un sistema di tariffazione per la circolazione e la sosta nella ZTL;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 25.06.2014, n. 287 con la quale è stato approvato il prospetto delle somme dovute per la circolazione e la sosta in ZTL;

Rilevato che è in corso di affidamento alla Siena Parcheggi S.p.A il servizio di rilascio di alcune tipologie di permessi temporanei di accesso alla ZTL e la riscossione delle somme dovute per la circolazione e la sosta in ZTL;

Considerato che per dare attuazione alla nuova disciplina della ZTL così definita negli atti sopra richiamati è necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni a quanto indicato nelle precedenti ordinanze in materia di circolazione e sosta nel centro storico condotto a ZTL;

Richiamate tutte le ordinanze con le quali sono state adottati criteri per la disciplina e la regolamentazione della circolazione in ZTL e tra queste in particolare le ordinanze:

- n. 40/ d del 18.6.1994 "Norme particolari in materia di circolazione veicolare nel centro storico" come successivamente modificata ed integrata con particolare riferimento all'ordinanza
- n. 11 del 11.3.1996 istituzione ZTL in zona "Camollia"
- n. 27/d del 29.3.2004 ai fini dell'attuazione del sistema "Telepass" per il controllo automatico degli accessi alla ZTL;
- n. 10/d del 25.2. 2008 inerente le limitazioni di traffico veicolare per la riduzione delle emissioni inquinanti e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico da PM10;
- n. 16/d del 28 Marzo 2008 di revisione del contenuto di alcuni permessi di transito in ZTL;

Preso atto che:

- la sperimentazione prende avvio in data 7 luglio 2014
- che i permessi in corso di validità con scadenza entro l'anno 2014 continueranno a rimanere validi fino alla loro scadenza con le modalità previste nella precedente disciplina;

- l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sarà realizzata in più fasi temporali al fine di consentire l'applicazione delle nuove regole, previste per tutte le categorie di utenza, alla scadenza dei relativi permessi in corso di validità entro l'anno 2014;
- che i permessi già rilasciati con validità oltre l'anno 2014 non conformi alla nuova disciplina devono essere revocati

Ritenuto pertanto di provvedere in merito mediante la riscrittura di parte delle norme che regolano il rilascio di tutte le autorizzazioni al transito e alla sosta in ZTL, con l'obbiettivo di renderle rispondenti al nuovo sistema di tariffazione, intelligibili, trasparenti ed in grado di ridurre il potenziale contenzioso;

Accertati il carattere generale e il contenuto normativo del presente provvedimento e la conseguente assenza di necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13, c. 1 della legge n° 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm.;

Visti gli art. 3, 5, 7 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" con i quali si dà facoltà ai comuni di stabilire obblighi e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto l' art. 74 del D. P. R. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Siena n° 32 del 9 dicembre 2013 "Nomina del Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Siena.

ORDINA

- a decorrere dal 7 luglio 2014 e fino a nuova disposizione sono revocate le seguenti parti della ordinanza n. 40/d del 18.6.1994 e s.m.i.: PARTE III punti da 14 a 41 compreso; punto 42 limitatamente alle parti in contrasto con la nuova regolamentazione
- per il rilascio dei permessi per la circolazione e la sosta in deroga ai divieti derivanti dall'adozione della Zona a Traffico Limitato, sono adottate le nuove norme contenute nell'allegato A "Disciplinare per il rilascio dei permessi di accesso e circolazione in Zona a Traffico Limitato" parte integrante e sostanziale del presente atto e dell'ordinanza 40/d del 18.6.1994;
- i permessi rilasciati in data anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza ed in corso di validità con scadenza entro l'anno 2014 conservano validità fino alla loro scadenza con le modalità previste nella precedente disciplina;
- 4. i permessi annuali appartenenti alle seguenti tipologie:

ULTRASETTANTENNI

MINORI

INABILI

SERVIZIO

ASSOCIAZIONI

CASI PARTICOLARI

CONTRADE

con scadenza 31 maggio 2014, già prorogati al 31 luglio, sono ulteriormente prorogati al 30 settembre 2014;

- 5. i permessi già rilasciati con validità oltre l'anno 2014 non conformi alla nuova disciplina devono essere revocati;
- di dare atto che la ZTL individuata dalle precedenti ordinanze in materia (n. 40/d del 18.6.1994, 11/d del 11.3.1996 - Camollia), per effetto dei sopra richiamati atti deliberativi è area soggetta a pagamento per l'accesso, ai sensi dell'art. 7 comma 9 del C.d.S;
- 7. di dare atto che le somme dovute per il rilascio delle autorizzazioni all'accesso, alla circolazione e alla sosta in ZTL sono quelle riportate nell'allegato "A" tariffario approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 287 del 25.6.2014;
- 8. di dare atto che la ZTL costituisce parte dell'area interessata dai provvedimenti per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico da PM10;

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Municipale, alla Direzione Territorio – Mobilità e trasporti, Segnaletica ed alla Siena Parcheggi SpA la vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVISA

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal D. Igs. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell' art. 27 c. 3 del D. Igs. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm. al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell' art. 74 del D. P. R. 495 del 16 dicembre 1992.

Che, ai sensi dell' artico 3 c. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T. A. R. di Firenze entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell' atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza.

I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge.

Siena, dalla Residenza Municipale, lì 4 luglio 2014

IL COMANDANTE

dott. Simona Sestini